

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Bergamo

REGOLAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE DI ATS BERGAMO



Sommario

1	OGGETTO	3
2	FUNZIONI E ATTIVITÀ	3
3	COMPOSIZIONE E NOMINA.....	3
4	INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE	4
5	MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO	4
6	INDENNITÀ/COMPENSO.....	5
7	DURATA	5
8	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	5
9	NORMA FINALE	5
10	ENTRATA IN VIGORE	5



1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina il funzionamento del Collegio Sindacale dell'Agenda di Tutela della Salute di Bergamo.

Il Collegio è costituito e conforma la propria attività in applicazione dell'art. 3-ter del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992 e s.m.i. e dell'articolo 12 della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009 e s.m.i.

2 FUNZIONI E ATTIVITÀ

Il Collegio Sindacale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- ✓ verifica la regolarità amministrativa e contabile dell'ATS;
- ✓ vigila sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
- ✓ esamina ed esprime le proprie valutazioni sul bilancio di esercizio;
- ✓ effettua periodicamente le verifiche di cassa;
- ✓ provvede ad ogni altro adempimento previsto dalla legislazione vigente;
- ✓ riferisce alla Regione sui risultati dei riscontri effettuati.

Il Collegio si confronta, inoltre, con il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni dell'ATS in occasione di almeno un incontro annuale.

I componenti del Collegio Sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

3 COMPOSIZIONE E NOMINA

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, come modificato all'art. 1, comma 574, della Legge n. 190 del 23.12.2014, è composto da tre membri di cui:

- uno designato dal Presidente della Giunta Regionale;
- uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- uno dal Ministro della Salute.

Il Direttore Generale provvede alla nomina dei membri del Collegio Sindacale e li convoca per la prima seduta, nella quale viene eletto il Presidente del Collegio stesso.



4 INCOMPATIBILITA' E CONFLITTI DI INTERESSE

Fra i requisiti richiesti a tutti coloro che sono chiamati a ricoprire l'incarico di sindaco presso le Aziende Sanitarie vi è in primo luogo quello della indipendenza, previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 123/2011.

Ai componenti del Collegio si applicano inoltre le fattispecie di incompatibilità espressamente previste dall'articolo 2399 del Codice civile.

Non possono essere nominati componenti del Collegio coloro che si trovano in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse, per la determinazione della quale si fa riferimento alla regolamentazione stabilita dall'Azienda e contenuta nel Codice Etico e di Comportamento.

All'atto della nomina il componente deve rilasciare attestazione di insussistenza di conflitto di interesse anche potenziale.

5 MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità che procede alla convocazione su ordine del Presidente del Collegio Sindacale. Gli incontri hanno una cadenza di norma mensile.

La convocazione della riunione, trasmessa con congruo preavviso ai membri del Collegio, riporta la data della seduta, l'ordine del giorno e la modalità di svolgimento. Le riunioni possono essere convocate in presenza, in videoconferenza o in modalità mista, in base alle esigenze dell'Agenzia e dei membri del Collegio Sindacale.

Per la validità delle sedute del Collegio è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di impedimento a partecipare ad una seduta, ogni membro ne dà preventiva comunicazione alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità. Non è ammessa la designazione di sostituti.

Il verbale di ogni seduta viene redatto ed inviato dal Presidente o dai componenti del Collegio Sindacale, con il supporto della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, attraverso l'applicativo informatico realizzato dal MEF-Ragioneria Generale dello Stato; al termine della riunione il verbale, verificato da tutti i componenti del Collegio stesso, viene protocollato e, nei casi previsti, trasmesso alla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia.



6 INDENNITÀ/COMPENSO

Ai sensi dell'articolo 12 c.16 della L.R. 33/2009, ai componenti del Collegio sindacale spetta un'indennità per l'espletamento delle funzioni in misura pari al 12% della parte fissa della retribuzione corrisposta al Direttore Generale. Al Presidente del Collegio Sindacale spetta un'indennità in misura pari al 15% della parte fissa della retribuzione corrisposta al Direttore Generale. Tale indennità esclude qualsiasi trattamento accessorio ed il rimborso delle spese di viaggio può essere riconosciuto solo ai componenti che siano dipendenti pubblici.

7 DURATA

Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 3, del Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, come modificato all'art. 1, comma 574, della Legge n. 190 del 23.12.2014, dura in carica tre anni.

8 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'attività del Collegio Sindacale impone ai componenti e a chiunque ne prenda parte in forma stabile, periodica od occasionale, il rispetto dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati trattati.

9 NORMA FINALE

Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa nazionale e regionale vigente.

10 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di adozione con il relativo provvedimento del Direttore Generale.